

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rosato e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. - *Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale*

(366) COSSIGA. - *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(510) CALVI. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell' articolo 617 - septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*

(664) CASTELLI. - *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi emendamenti all'articolo 2, il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore, senatore **CASSON** (*PD-Ulivo*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.7, 3.3 e 3.8; esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 3.4, a condizione che i presentatori lo riformulino, nel senso di sostituire alla parola "novanta", invece che la parola "sessanta", le altre "trenta, prorogabili motivatamente una sola volta per altri trenta".

Il relatore invita al ritiro degli emendamenti 3.1 e 3.2, nonché dell'emendamento 3.5, osservando che tale proposta emendativa appare contraddittoria rispetto all'impianto della legge. Essa può a suo avviso trovare una più razionale collocazione all'articolo 10. Al riguardo ricorda che già è presente, tra gli emendamenti all'articolo 10, una proposta in tal senso, l'emendamento 10.4.

Il relatore invita altresì al ritiro dell'emendamento 3.6, osservando che, benché la norma possa apparire ultronea, in realtà è razionale e coerente con l'impianto codicistico.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere.

Il sottosegretario SCOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.8, sul quale esprime parere favorevole.

Constatata l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 3.1 e 3.2 risultano decaduti.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 3.7, 3.3 e 3.8.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 3.4.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (RC-SE) accoglie l'invito del RELATORE e riformula l'emendamento nel senso da lui indicato.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.4 nel suo testo 2.

Il PRESIDENTE chiede alla senatrice Maria Luisa Boccia se intende ritirare l'emendamento 3.5.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (RC-SE) insiste per la votazione dell'emendamento, ritenendo necessario garantire alla difesa il diritto di estrarre copia dei documenti ritenuti necessari.

Interviene il senatore **CENTARO** (FI), il quale osserva che la proposta sostanzialmente è volta ad abrogare il divieto del rilascio di copia dei documenti depositati in cancelleria. Al riguardo ritiene che, se l'emendamento fosse approvato, si determinerebbe un grave *vulnus* al diritto di riservatezza dei soggetti coinvolti, dal momento che il semplice rilascio della copia ai difensori può determinare un elevato pericolo di diffusione.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.5.

Il PRESIDENTE chiede al senatore Centaro se intende ritirare l'emendamento 3.6.

Il senatore **CENTARO** (FI) osserva che la sua proposta emendativa, volta a sopprimere il comma 5 del nuovo articolo 240-*ter* del codice di procedura penale, mira ad evitare che il verbale delle operazioni di distruzione sia acquisito al fascicolo del dibattimento. Poiché nel verbale verrebbe indicato il nominativo dei soggetti intercettati illegittimamente, la possibilità che tale indicazione venga a conoscenza del giudice del dibattimento costituisce di per sé un *vulnus* al diritto alla riservatezza delle persone coinvolte, nonché una possibile alterazione dello stesso procedimento.

Interviene il senatore **D'AMBROSIO** (PD-Ulivo) il quale richiama l'esigenza di distinguere correttamente il verbale delle intercettazioni illegittimamente acquisite dal verbale delle intercettazioni che non devono entrare nel dibattimento, ma che sono state legittimamente acquisite.

Il relatore, senatore **CASSON** (PD-Ulivo), nel ritenere opportuno procedere alla redazione di due distinti verbali, uno per le intercettazioni distrutte, in quanto illecitamente acquisite, e uno per quelle non utili ai fini del processo, ribadisce le sue perplessità in ordine alla proposta emendativa del senatore Centaro, che, a suo avviso, non tiene conto del fatto che il verbale di cui al comma 4 dell'articolo 240-*ter* del codice di procedura penale non registra soltanto le operazioni illecite, ma anche quelle lecite. Considerando comunque la complessità del tema e la delicatezza delle questioni coinvolte, propone l'accantonamento dell'emendamento.

L'emendamento 3.6 è pertanto accantonato, unitamente all'articolo 3.

Il PRESIDENTE invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere sull'emendamento 4.1.

Il senatore CASSON (PD-Ulivo) invita il presentatore a ritirare l'emendamento, rilevando che la sua eventuale approvazione determinerebbe un'estensione eccessiva della possibilità di intercettare. Richiama peraltro l'emendamento 7.17 che risponde alla medesima *ratio*, ovvero consentire l'utilizzazione di tale importantissimo strumento investigativo per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo.

Il sottosegretario SCOTTI si associa all'invito al ritiro formulato dal relatore.

L'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore Centaro, è ritirato.

Non essendovi emendamenti all'articolo 5, il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore, senatore CASSON (PD-Ulivo), in considerazione dell'omogeneità dei tre emendamenti presentati all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 6.1 e 6.2, proponendo di convergere sull'emendamento 6.3, sul quale egli esprime parere positivo. Al riguardo osserva che la soppressione del comma 3 del nuovo articolo 266-*quater*, relativo alle riprese visive, mira a escludere la possibilità, per la polizia giudiziaria, di svolgere riprese visive in luoghi pubblici senza preventiva autorizzazione da parte del magistrato. Per quanto condivisibile sul piano garantistico appaia tale intento, ritiene che la soppressione generalizzata di tale potere in capo alla polizia giudiziaria, non sia razionale, considerando oltretutto che le riprese effettuate da privati cittadini possono legittimamente costituire *notitia criminis* e, in sede dibattimentale, mezzo ordinario di prova.

Ribadisce pertanto di preferire la soluzione prevista all'emendamento 6.3 che, mantenendo tale disciplina, introduce una garanzia giurisdizionale attraverso lo strumento della convalida.

Interviene il senatore CENTARO (FI), il quale ritiene necessario distinguere la videosorveglianza nei luoghi pubblici con telecamere fisse, autorizzate dal garante della *privacy*, le riprese visive richieste dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari, e l'ipotesi contemplata al comma 3 dell'articolo 266-*quater* del codice di procedura penale che costituisce una terza categoria di riprese, poste in essere per autonoma iniziativa dalla polizia giudiziaria, al di fuori di qualsiasi autorizzazione da parte del magistrato. Esse, ad avviso dell'oratore, essendo lesive del diritto alla riservatezza, necessitano o di una generale, preventiva autorizzazione ovvero, come previsto nell'emendamento 6.3, di una convalida da parte del pubblico ministero, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive.

Il senatore CARUSO (AM) esprime perplessità sulla distinzione ipotizzata dal senatore Centaro tra l'installazione di telecamere fisse con funzioni di videosorveglianza, peraltro ormai ampiamente pervasiva nella vita quotidiana dei cittadini e le riprese visive effettuate di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 266-*quater* del codice di rito introdotto con l'articolo 6.

Il senatore D'AMBROSIO (PD-Ulivo), dopo aver espresso l'esigenza di distinguere tra le riprese effettuate dalle telecamere fisse posti in luoghi particolarmente a rischio di commissione di reati e le riprese effettuate dalla polizia giudiziaria, ritiene opportuno contemperare le esigenze garantistiche e di tutela della riservatezza con l'esigenza di assicurare alla giustizia soggetti indiziati di reati particolarmente gravi. A tal fine ritiene necessario che il pubblico ministero che conduce le indagini autorizzi preventivamente le operazioni di ripresa visiva effettuate dalla polizia giudiziaria. Quanto alle riprese eccezionalmente effettuate di propria iniziativa dalla polizia, esse possono essere ammesse come prova ma, opportunamente, necessitano di un successivo giudizio discrezionale del pubblico ministero precedente il quale, qualora ne ravvisi l'utilità ai fini dell'indagine e per le ulteriori fasi processuali, provvederà a convalidarle.

Il senatore BULGARELLI (IU-Verdi-Com) ritiene che la questione assuma caratteri di particolare delicatezza in considerazione del fatto che, per quanto preminenti possano apparire le

esigenze investigative e processuali, lo strumento della ripresa visiva costituisce un intervento particolarmente invasivo della sfera privata del cittadino. Ritiene pertanto che il sistema delineato dal disegno di legge appaia sul punto privo di adeguate garanzie.

Interviene il senatore **VALENTINO** (AM) il quale, riconoscendo che le riprese effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 266-*quater* costituiscono un prezioso strumento di indagine e spesso un mezzo di prova particolarmente rilevante, ritiene corretto che il materiale così acquisito venga ammesso al processo, purché l'autorità giudiziaria abbia preventivamente autorizzato in via generale l'operazione, ovvero l'abbia successivamente convalidata.

La senatrice **Maria Luisa BOCCIA** (RC-SE), tenendo conto di quanto emerso nel dibattito, ritira il suo emendamento e converge sull'emendamento 6.3 presentato dal senatore Centaro.

Il senatore **CENTARO** (FI) ritira l'emendamento 6.2 che però è fatto proprio dal senatore **CARUSO** (AM), il quale insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 6.2.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 6.3.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 6 nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N° 1512

Art. 3

3.1

MANZIONE

Al comma 1, all'articolo 240-bis ivi richiamato, sostituire al comma 1 le parole: «tranne che come corpo del reato» con le altre: «salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato»; all'articolo 240-ter ivi richiamato, sopprimere al comma 1 le parole: «costituenti corpo del reato» e aggiungere infine il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 359 e 360, commi 1, 2 e 3.».

3.7

Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 240-bis del codice di procedura penale, comma 1, ivi richiamato, sostituire le parole: «tranne che come corpo del reato» con le seguenti: «salvo che costituiscano corpo del reato ai sensi dell'articolo 253, n. 2 del codice di procedura penale o che provengano comunque dall'imputato».

3.2

FORMISANO

Al comma 1, all'articolo 240-bis, comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «alla procura della Repubblica» sono aggiunte le parole: «salvo che costituiscano corpo di reato».

3.3

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, all'articolo 240-ter, comma 1, ivi richiamato, dopo le parole: «accertamenti tecnici», aggiungere le seguenti: «di cui agli articoli 359 e 360».

3.4 (testo 2)

BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 240-ter, comma 1, ivi richiamato, le parole: «novanta», sono sostituite dalle seguenti: «trenta, prorogabili motivatamente per una sola volta per altri trenta giorni».

3.4

BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 240-ter, comma 1, ivi richiamato, le parole: «novanta», sono sostituite dalle seguenti: «sessanta».

3.8

Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 240-ter del codice di procedura penale, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere dopo le parole: «altri soggetti interessati», le seguenti parole: «che risultino immediatamente individuabili dai documenti di cui al comma 1».

3.5

BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 240-ter, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere, dopo le parole: «di esaminarli», aggiungere le seguenti: «e di estrarre copia di quelli ritenuti necessari ai fini della difesa dei propri assistiti».

Consequentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

3.6

CENTARO

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 5.

Art. 4

4.1

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale). – 1. L'articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l'attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo, l'attività criminosa"».

Art. 6

6.1

BOCCIA MARIA LUISA, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, all'articolo 266-quater», ivi richiamato, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fuori dei casi di cui al comma 1, ogni tipo di ripresa visiva è autorizzata dal pubblico ministero con decreto motivato».

Consequentemente, sopprimere il comma 3 del medesimo articolo 266-quater.

6.2

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 266-quater ivi richiamato, sopprimere il comma 3.

6.3

CENTARO

Al comma 1, all'articolo 266-quater, al comma 3, ivi richiamato, aggiungere in fine le parole: «ma devono essere convalidate con decreto motivato del pubblico ministero nelle 48 ore successive».